

Edizione di giovedì 16 novembre 2017

BILANCIO

Il leasing nel consolidato redatto in base ai principi contabili italiani
di Gabriella Manella

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Prezzi di trasferimento infragruppo e profili sanzionatori
di Marco Bargagli

IVA

Rimborso Iva per l'acquisto di beni ammortizzabili
di Sandro Cerato

AGEVOLAZIONI

Trasporto internazionale: indicazioni per l'esonero contributivo
di Raffaele Pellino

ADEMPIMENTI

Seconda rata acconto imposte per minimi e forfettari
di Dottryna

BILANCIO

Il leasing nel consolidato redatto in base ai principi contabili italiani

di Gabriella Manella

Il nuovo Principio contabile **OIC 17**, pur senza introdurre modifiche al trattamento dei contratti di locazione finanziaria nel bilancio consolidato rispetto a quanto previsto dalla precedente versione, ha specificato che il **passaggio dalla metodologia patrimoniale a quella finanziaria** – e viceversa – costituisce una modifica di principio contabile; pertanto, deve essere trattata in base a quanto previsto dal nuovo Principio contabile OIC 29. L'assenza di modifiche nei criteri di trattamento nel bilancio consolidato dei contratti di locazione finanziaria (nei quali rientrano primariamente i contratti di *leasing*) deriva dal fatto che, nonostante l'ampia riforma intervenuta nel 2016 in materia di bilancio, il legislatore civilistico non ha apportato modifiche al trattamento di questi contratti: i **contratti di leasing continuano ad essere esposti nel bilancio d'esercizio con il metodo patrimoniale**. Perciò, ai fini del bilancio consolidato, come in passato, l'OIC 17 **raccomanda** l'adozione della **metodologia finanziaria**, giacché considerata tecnicamente più appropriata per la rappresentazione di questa tipologia di contratti. A tale scopo, nel consolidato, è necessaria una specifica scrittura di rettifica, per la gestione dei *leasing* e delle locazioni finanziarie, in generale. Tuttavia, il Principio contabile accetta anche l'utilizzo del metodo patrimoniale e, quindi, la perfetta corrispondenza tra quanto rilevato nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato.

Come già evidenziato, il nuovo OIC 17 disciplina i casi in cui il redattore del consolidato decida di modificare il criterio di rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria, nel corso del tempo, assimilando la fattispecie ad una **modifica di principio contabile**, regolamentazione invece non prevista nella sua precedente versione.

Secondo quanto previsto dall'OIC 29, una modifica di principio contabile è ammessa solo in caso di variazioni di carattere legislativo o di nuovi principi contabili, oppure come scelta volontaria del redattore del bilancio, effettuata per fornire una **migliore rappresentazione dei fatti e delle operazioni aziendali**. Tenuto conto delle indicazioni dell'OIC 17 in termini di trattamento preferibile, è più facile ipotizzare un passaggio **volontario** dalla metodologia patrimoniale a quella finanziaria, piuttosto che il viceversa.

In ogni caso, ipotizzando il caso di un'impresa che decida di passare dal metodo patrimoniale a quello finanziario, la modifica dovrà essere applicata **retroattivamente**. Di conseguenza sarà necessario rideterminare, ai soli fini comparativi, gli effetti che si sarebbero prodotti anche sul bilancio comparativo, come se il nuovo trattamento contabile del *leasing* fosse stato **sempre adottato**. Di conseguenza, tutti i contratti di *leasing* già in essere nel precedente esercizio e

quelli eventualmente stipulati nell'ultimo esercizio dovranno essere esposti in bilancio con la metodologia finanziaria (valore del cespote in bilancio a cui si contrappone il debito finanziario e rilevazione di quote di ammortamento e oneri finanziari a conto economico), con la conseguente rilevazione delle differenze nette emergenti a rettifica del patrimonio netto iniziale dell'esercizio comparativo. Analogamente, il redattore del bilancio consolidato dovrà valutare gli **effetti** che si possono produrre sui cespiti **riscattati** dal *leasing* in esercizi precedenti ed ancora in utilizzo, in quanto il valore di bilancio di questi beni, derivante dall'applicazione della metodologia patrimoniale, potrebbe non corrispondere a quello che si sarebbe determinato se fosse stata applicata la metodologia finanziaria.

Si pone poi il problema di valutare gli impatti derivanti dal riconoscimento di trattamenti contabili alternativi per questi contratti nel caso di **gruppi di carattere internazionale**; e questo ancor di più, nel caso di società controllate estere che adottino i principi contabili internazionali, in vista dell'applicazione dell'**IFRS 16** obbligatoria dal 1° gennaio 2019. Infatti, in presenza di bilanci di controllate estere che adottino la metodologia finanziaria, la capogruppo dovrà definire il **trattamento contabile di riferimento** per la redazione del consolidato. Finora, la soluzione di prassi adottata in questi casi prevede la **rettifica del bilancio della capogruppo italiana**, con l'applicazione della metodologia finanziaria ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla stessa e dalle eventuali altre controllate italiane; soluzione questa sicuramente più semplice e logica da seguire, rispetto alla soluzione alternativa che comporta l'esigenza di rettificare i bilanci delle controllate estere al fine di rappresentare i relativi contratti di locazione finanziaria con il metodo patrimoniale. Tuttavia, a seguito della prossima entrata in vigore dell'**IFRS 16**, una controllata estera che applichi i principi contabili internazionali cambierà in maniera significativa il trattamento contabile di tutti i contratti di locazione. Infatti, in base al nuovo principio **viene meno la distinzione tra locazioni finanziarie e locazioni operative**; e per tutti i contratti qualificabili come "locazioni" secondo le disposizioni del nuovo IFRS è prevista l'applicazione di un **unico criterio contabile**, molto simile a quello oggi adottato per le sole locazioni qualificabili come locazioni finanziarie. Di conseguenza, indipendentemente dal trattamento prescelto per i contratti di locazione finanziaria sottoscritti dalla capogruppo o da alcune società del gruppo per la redazione del bilancio consolidato, **sarà inevitabile mantenere il trattamento contabile adottato dalla capogruppo** ed effettuare scritture di rettifica, potenzialmente significative e complesse, riferite ai bilanci delle eventuali controllate estere che adottino gli IFRS. Tutto ciò, chiaramente, nel caso in cui il nostro legislatore non intervenga nel frattempo con una modifica radicale del trattamento contabile dei contratti di locazione che avvicini le disposizioni normative nazionali con la prassi prevalente a livello internazionale.

Seminario di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO IN BASE AL D.LGS 139/2015 E AL NUOVO OIC 17

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Prezzi di trasferimento infragruppo e profili sanzionatori

di Marco Bargagli

Il tema della **corretta determinazione dei prezzi di trasferimento** interessa tutte le imprese ad **ampio respiro internazionale**, che **scambiano beni o servizi** con società del gruppo **localizzate all'estero**.

In tale contesto, **l'ordinamento giuridico** pone **precise regole** che consentono di determinare correttamente il **valore della cessione infragruppo** e, simmetricamente, impedire il **travaso di utili all'estero**, nell'ambito di manovre riconducibili a fenomeni di **pianificazione fiscale aggressiva**.

Con il **D.L. 50/2017** ("manovra correttiva 2017"), il legislatore **ha modificato** le regole sui **prezzi di trasferimento infragruppo** adeguandole al **principio di libera concorrenza** di cui all'articolo 9 del modello OCSE, in base al quale il **valore di mercato** applicabile nelle transazioni infragruppo è quello che **sarebbe stato pattuito** per **transazioni similari** poste in essere da **imprese indipendenti**.

Per **effetto della novella normativa** l'[articolo 110, comma 7, del D.P.R. 917/1986](#) attualmente prevede che: *"I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".*

Dopo avere **tracciato sinteticamente** il contesto normativo di riferimento, occorre adesso analizzare i **profili sanzionatori** che possono derivare in seguito a **eventuali rettifiche** operate da parte dell'Amministrazione finanziaria che, valutando la congruità degli scambi economici e commerciali infragruppo, può proporre **rettifiche in aumento** del reddito imponibile derivanti dalla **constatazione di costi non deducibili** e/o di **maggiori ricavi imponibili**.

Sotto tale aspetto, il **set documentale** introdotto dall'[articolo 26 del D.L. 78/2010](#) ha previsto un **adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento**, consentendo, simmetricamente, di **evitare** l'applicazione delle **sanzioni amministrative** a carico dell'impresa verificata (dichiarazione infedele), come espressamente previsto dall'[articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 471/1997](#).

Tale assunto è in linea con quanto chiarito dalla [Commissione Regionale Lombardia, nella sentenza n. 2454/2017](#) depositata in data **1° giugno 2017**.

In particolare, il consesso ha confermato che in caso di **rettifiche sui prezzi di trasferimento** le **sanzioni non vengono applicate**, qualora il contribuente abbia **adeguatamente predisposto** il *set documentale* previsto dall'[articolo 26 del D.L. 78/2010](#).

Sullo specifico punto, giova ricordare che in data 29 settembre 2010 la Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il [provvedimento n. 2010/137654](#), che contiene le **modalità pratiche di redazione del set documentale** utile per il **riscontro della conformità al valore normale** dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.

Ciò posto il giudice di merito, nella citata [sentenza n. 2454/2017](#), ha dato **estrema rilevanza alla documentazione esibita** dal contribuente nei confronti dei verificatori, prescindendo dal **paradigma dell'idoneità** richiesto dal **provvedimento direttoriale** sopra citato.

La **Commissione Tributaria** ha affermato che: *“quello che rileva al riguardo non è la correttezza dei prezzi di trasferimento indicati, ma solo la messa a disposizione da parte della società in favore dell'Ufficio della documentazione utilizzata dalla verificata per conformarsi o meno ai valori medi richiesti dalla normativa per la determinazione del valore normale da applicare per le operazioni infragruppo ... omissis ... come giustamente dedotto dalla parte appellata, non può rilevare al fine che interessa in questa sede il fatto che l'Agenzia ritenga non comparabili le società utilizzate come “tested party” o la non correttezza del valore normale applicato dalla società trattandosi di questioni attinenti solo alla contestata correttezza dei prezzi di trasferimento in concreto adottati, oggetto di separato accertamento in sede di procedura amichevole pacificamente adottata..”*

Preso atto delle argomentazioni logico – giuridiche **espresse in sentenza**, a parere di chi scrive l'**idoneità del set documentale** predisposto ai fini del *transfer price* consente di scongiurare anche eventuali **profili penali tributari** derivanti dalle **rettifiche operate da parte dell'Amministrazione finanziaria**, con particolare riferimento all'**ipotesi di dichiarazione infedele** prevista e punita dall'[articolo 4 del D.Lgs. 74/2000](#), per mancanza del **“dolo specifico di evasione”**.

Infatti, si ricorda che l'articolo [articolo 4, comma 1-bis, del D.Lgs. 74/2000](#), prevede che ai fini del **reato di dichiarazione infedele non si tiene conto della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti**, rispetto ai quali i **criteri concretamente applicati** sono stati comunque **indicati nel bilancio** ovvero in **altra documentazione rilevante ai fini fiscali**, tra cui si ritiene rientri il *set documentale* ai fini TP.

Seminario di specializzazione

IL TRANSFER PRICING E LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA NEI GRUPPI MULTINAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Rimborso Iva per l'acquisto di beni ammortizzabili

di Sandro Cerato

L'[articolo 30 del D.P.R. 633/1972](#) contiene i presupposti affinché un soggetto passivo Iva possa chiedere il **rimborso dell'eccedenza d'imposta** che deriva dalla presentazione della dichiarazione annuale. Tra le diverse fattispecie che legittimano il diritto al rimborso, la lett. c) della citata disposizione si riferisce alla possibilità di richiedere il **rimborso dell'imposta assolta sull'acquisto o l'importazione di beni ammortizzabili**, nonché sui beni e servizi per studi e ricerche. Rispetto alle altre fattispecie, quella in esame si contraddistingue poiché il **rimborso non riguarda l'intera eccedenza d'imposta**, bensì è **limitata all'Iva assolta specificatamente per l'acquisto dei beni ammortizzabili**. Poiché la norma fa riferimento ai beni ammortizzabili, la [risoluzione AdE 147/E/2009](#) ha precisato che sono considerati tali solamente quei **beni che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall'imprenditore** che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Interessanti sono i chiarimenti contenuti nella [risoluzione 179/E/2005](#), in cui l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **non compete il diritto al rimborso** nelle seguenti ipotesi:

- imposta relativa al **pagamento di un acconto in sede di stipula di un contratto preliminare** per l'acquisto di un immobile, trattandosi di un mero impegno obbligatorio senza alcun effetto reale. Infatti, *“il promissario acquirente non acquisisce la titolarità del bene, giacché anche nell'ipotesi di preliminare ad effetti anticipati – in base al quale le parti convengono l'anticipata esecuzione delle obbligazione nascenti dal contratto definitivo, quale ad esempio la consegna immediata della cosa al promissario acquirente – l'effetto traslativo non s'è ancora verificato, sicché la relazione del promissario acquirente con la cosa va qualificata come semplice detenzione (cfr. Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2000, n. 8796; Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 1996, n. 1533)”*;
- imposta assolta sulle **spese di miglioria di beni di terzi e detenuti dall'impresa in uso o comodato**. In tale caso, infatti, il rimborso è precluso poiché trattasi di spese che non si concretizzano nell'acquisto di un **bene ammortizzabile di cui agli articolo 102 e 103 del Tuir** (cui rinvia la normativa Iva per l'individuazione del bene ammortizzabile), bensì riguardano spese relative a più esercizi di cui all'articolo 108 del Tuir. Fa eccezione l'ipotesi che dal sostenimento di tali migliorie si realizzi un bene strumentale autonomo, nel qual caso spetterebbe il diritto al rimborso per l'imposta assolta sul relativo acquisto.

In linea con il descritto documento di prassi vi è anche la [risoluzione AdE 372/E/2008](#), secondo cui non spetta il **rimborso dell'Iva assolta sull'acquisto o la realizzazione dell'impianto fotovoltaico** collocato su beni di terzi, quando l'impianto non è separabile dal bene immobile su cui insiste, non potendosi in tal caso ravvisarsi un'autonoma funzionalità del

bene.

Per quanto riguarda **l'obbligo di scorporo del valore del terreno** ai fini dell'individuazione del costo ammortizzabile del fabbricato ([articolo 36 del D.L. 223/2006](#)), l'Agenzia delle Entrate con la [circolare 8/E/2009](#), ha avuto modo di precisare che **l'obbligo di scorporo presta effetti anche ai fini del rimborso Iva**, poiché l'imposta riferita alla quota parte del terreno non è rimborsabile non trattandosi di un bene ammortizzabile. Ciò determina che **solamente l'80%** (o il 70% se trattasi di fabbricato industriale) dell'imposta assolta sull'acquisto è **rimborsabile**, fermo restando il diritto alla detrazione anche della quota parte di Iva attribuibile al terreno.

OneDay Master

I RIMBORSI IVA, LE COMPENSAZIONI E LE PATHOLOGIE SUI VERSAMENTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Trasporto internazionale: indicazioni per l'esonero contributivo

di Raffaele Pellino

Esonero contributivo per i conducenti di veicoli equipaggiati di tachigrafo digitale **che hanno prestato, per almeno 100 giorni annui, attività di trasporto internazionale**. Si tratta uno sgravio, previsto dalla L. 208/2015 a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, destinato a **tutti i datori di lavoro privati**, per la cui fruizione è necessario presentare apposita **domanda** attraverso la procedura telematica **"TRAS.INT."** messa a disposizione sul sito istituzionale dell'INPS. Con la recente [**circolare 167/2017**](#), l'INPS ha fornito le istruzioni operative necessarie per consentire alle aziende di accedere alla nuova misura incentivante.

Beneficiari dell'esonero contributivo. In primo luogo, occorre rilevare che sono destinatari dell'agevolazione tutte le imprese private (comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata) che esercitano l'attività di **autotrasporto per conto terzi o in conto proprio**, così come le aziende che svolgono attività di trasporto di persone e, più in generale, tutte le imprese che svolgono attività di produzione o scambio di beni o servizi, qualora effettuino trasporti internazionali.

Condizioni per l'esonero contributivo. Il beneficio in esame spetta **nella misura dell'80% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro (eccetto i premi ed i contributi dovuti all'INAIL) esclusivamente in relazione ai conducenti che effettuano servizi di trasporto internazionale per almeno **100 giorni annui** (calcolati a partire dal 1° gennaio 2016). Il raggiungimento delle 100 giornate deve, pertanto, essere considerata una condizione al fine del riconoscimento dell'agevolazione. Altra condizione è che i veicoli utilizzati per l'attività di trasporto siano equipaggiati con **tachigrafo digitale**.

Ai fini del computo dei 100 giorni – precisa l'INPS – devono essere considerate anche le giornate impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale, nonché quelle impiegate in viaggi internazionali tra Stati diversi dall'Italia. Nel caso il medesimo trasporto internazionale sia effettuato da una **pluralità di conducenti**, che si succedono alla guida del medesimo veicolo, l'esonero contributivo **interessa tutti i conducenti impegnati nell'attività di trasporto internazionale**.

L'agevolazione spetta a partire dal mese di paga successivo rispetto alla data di raggiungimento della soglia prevista di 100 giorni annui fino al periodo di paga di novembre 2018.

L'esonero in esame è, altresì, subordinato alla disciplina comunitaria degli aiuti *de minimis* di cui al [**Regolamento UE 1407/2013**](#), nonché ai principi generali che regolano la fruizione dei

benefici contributivi. Con riferimento al limite massimo di **aiuti *de minimis*** fruibili dalla medesima impresa, l'[**articolo 3 del regolamento UE 1407/2013**](#) stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non deve superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. La medesima norma specifica che per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi l'importo degli aiuti *de minimis* non deve superare 100.000 euro, sempre nell'arco di tre esercizi finanziari.

I suddetti importi si pongono, quindi, come **limite** all'applicazione dello sgravio in esame. Inoltre, l'esonero in esame **“non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o economiche”**.

La legittima fruizione dell'esonero contributivo è, infine, subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro, delle **condizioni** fissate dall'[**articolo 1, comma 1175 e 1176, della L. 296/2006**](#) inerenti: l'adempimento degli obblighi contributivi; l'osservanza delle norme poste a tutela delle **condizioni di lavoro**; il rispetto degli altri obblighi di legge; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Modalità di riconoscimento dell'esonero. Sul piano operativo i datori di lavoro che intendono fruire del beneficio devono **inoltrare all'INPS una apposita domanda** attraverso la procedura telematica “TRAS.INT.”, disponibile sul sito dell'INPS nell'ambito dell'applicazione “*DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente*”. In ogni caso, l'agevolazione è riconosciuta in base **all'ordine cronologico** di presentazione delle istanze. Nella domanda di ammissione all'esonero occorre indicare: il lavoratore che ha effettuato almeno 100 giorni annui di trasporto internazionale; la data di inizio e di raggiungimento dei 100 giorni di trasporto internazionale; l'importo della retribuzione mensile media e l'aliquota contributiva applicata.

A seguito dell'invio dell'istanza, e, di norma, entro 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico, l'INPS:

- calcolerà l'importo dell'esonero spettante;
- verificherà la disponibilità “residua” della risorsa in via prospettica, in base al totale delle risorse oggetto di specifico finanziamento;
- in caso di capienza delle risorse, darà un riscontro positivo alla richiesta, autorizzando il datore di lavoro alla fruizione dell'esonero.

Il datore di lavoro la cui istanza telematica **verrà “accolta” riceverà l'indicazione** – all'interno dello stesso modulo di richiesta – **della misura massima complessiva dell'esonero spettante, che potrà essere fruito a partire dal mese successivo al raggiungimento delle 100 giornate** di trasporto internazionale fino al **periodo di paga di novembre 2018**, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

L'esonero contributivo **potrà essere fruito mediante “conguaglio”** sulle denunce contributive.

Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Si tratta dell'ultimo aspetto analizzato dalla circolare 167/2017: i datori di lavoro ammessi all'esonero dovranno esporre, dal flusso UniEmens di novembre 2017, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, nella sezione «DenunciaIndividuale», nell'elemento «TipoContribuzione» il nuovo codice **“T1”**.

Per il recupero degli “arretrati” eventualmente spettanti, riferiti al periodo compreso tra gennaio 2016 e ottobre 2017, i datori di lavoro autorizzati esporranno nel flusso UniEmens nell'elemento «AltreACredito» «CausaleACredito» il nuovo codice causale **“R668?”** e nell'elemento «ImportoACredito» l'importo da recuperare. L'INPS sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata esclusivamente nei mesi di competenza **novembre e dicembre 2017**, nonché **gennaio 2018**. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini dell'agevolazione, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

ADEMPIMENTI

Seconda rata acconto imposte per minimi e forfettari

di Dottryna



Il versamento della seconda rata dell'acconto delle imposte rappresenta un appuntamento classico per i contribuenti in scadenza il prossimo 30 novembre.

Al fine di approfondire gli aspetti operativi della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Adempimenti*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo pone l'attenzione sui soggetti che adottano il regime di vantaggio ex D.L. 98/2011 e su quelli che fruiscono del regime forfetario.

I contribuenti che rientrano nel **regime dell'imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità** (articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011), e quelli che fruiscono del **regime forfetario** (articolo 1, commi 54 – 89, L. 190/2014), realizzano un reddito di lavoro autonomo o di impresa che è assoggettato ad un'**imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle relative addizionali in misura pari rispettivamente al **5%** e al **15%**, che va liquidata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i soggetti Irpef.

L'acconto con il **metodo “storico”** sarà, pertanto, pari al 100% dell'imposta a saldo relativa all'anno precedente e sarà dovuto solo se il rigo “*Differenza*” del quadro LM del modello Redditi PF (rigo LM42 del modello Redditi PF 2017) è superiore a € 51,65.

Il versamento va effettuato:

- in **un'unica soluzione** (entro il 30/11) se l'importo dovuto è inferiore a € 257,52;
- in **due ratese** l'importo dovuto è pari o superiore a € 257,52, di cui la seconda, nella misura del 60%, entro il 30 novembre.

In alternativa è possibile utilizzare il **metodo “previsionale”**, prendendo come riferimento l'imposta dovuta per l'anno in corso, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti nell'anno.

I contribuenti forfettari

Per i contribuenti che adottano il regime “forfettario” il versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva va effettuato se l’importo indicato nel rigo LM42 è pari o superiore a € 51,65 euro. In relazione a tali soggetti, è possibile tener conto delle **seguenti casistiche**:

- a) i soggetti che dal 2017 (**primo anno**) hanno adottato il regime forfettario non sono tenuti al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva, in quanto è assente la base imponibile di riferimento. Laddove il contribuente consegua anche altri redditi oltre a quelli di impresa o lavoro autonomo, lo stesso potrebbe essere tenuto al versamento dell’acconto Irpef;
- b) i soggetti che hanno applicato il regime di vantaggio ex D.L. 98/2011 fino al 2016 e che dal 2017 hanno adottato il regime forfettario, in mancanza di altri redditi, **non sono tenuti al versamento degli acconti d’imposta sostitutiva per il regime forfettario**, in quanto è assente la base imponibile di riferimento.

Appare, infatti, non percorribile la strada che prevede di tener in considerazione l’importo indicato nel indicato nel rigo LM42 del modello Redditi in quanto la base di calcolo dell’aconto dell’imposta sostitutiva del regime forfettario non può essere costituita da quella relativa al regime di vantaggio;

- c) i soggetti che hanno applicato il **regime forfettario nel 2016** e che **dal 2017 sono fuoriusciti** da tale regime non sono tenuti al versamento degli acconti d’imposta, in quanto da tale anno non sarà più dovuta alcuna imposta sostitutiva da riportare nel quadro LM del modello Redditi PF 2018. Dovrebbe, invece, essere dovuto l’acconto Irpef (per la presenza di altri redditi), da corrispondere secondo le consuete modalità. Laddove l’aconto Irpef 2017 fosse determinato con il criterio “previsionale” il reddito che, nel 2017, derivi dalla stessa attività che nel 2016 è stata oggetto del regime di forfettario, andrebbe considerato nel reddito complessivo sul quale calcolare la relativa Irpef “presunta”;
- d) se il contribuente, **forfettario fino al 2016**, nel 2017 adotta il regime ordinario questi:
 - determina il reddito 2017 con le modalità ordinarie o regime di cassa (Irpef);
 - versa l’aconto 2017 riportando lo stesso nel quadro RN del modello PF2018.

I contribuenti minimi

Anche per i contribuenti che adottano il regime di vantaggio ex **D.L. 98/2011**, il versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva va effettuato se l’importo indicato nel rigo LM42 è pari o superiore a 51,65 euro.

In relazione a tali soggetti, è possibile tener conto delle **seguenti casistiche**:

- a) i soggetti che hanno applicato il regime di vantaggio ex D.L. 98/2011 nel 2016 e vi permangono nel 2017 devono versare l’aconto dell’imposta sostitutiva con i **criteri previsti**

per l'Irpef. Possono peraltro applicare a scelta il criterio storico o il criterio previsionale;
b)



The advertisement features the DOTTRYNA logo with a blue stylized 'D' icon and the text 'DOTTRYNA Euroconference'. Below the logo, the tagline 'La soluzione ai tuoi casi, sempre a portata di mano.' is displayed in blue. A small line of text below it reads 'Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.' To the right, a hand is shown pointing at a blue button with the 'DOTTRYNA' logo. A blue banner at the bottom of the ad contains the text 'richiedi la prova gratuita per 30 giorni >'.